ACCORDO IN MATERIA DI ATTUAZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE N. 300/1970

Il giorno 14.09.2021, presso la sede di Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA in Trento, Via Segantini 5

tra

Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano SpA rappresentata nel presente atto dall'Amministratore Delegato Mario Sartori

e

le seguenti Organizzazioni Sindacali:

- la Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI), rappresentata dalle RSA Paola Lepore, Aminata Fall, Luciana Ferrai
- la Federazione Italiana Sindacale lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC – CGIL) rappresentata dalle RSA Maria Rosaria Sarpedone, Manuela Holzknecht;

la Delegazione Sindacale di Gruppo:

- La Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI), rappresentata da Domenico Mazzucchi;
- La Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario (FIRST – CISL), rappresentata Alberto Giordano;
- La Federazione Italiana Sindacale lavoratori Assicurazioni e Credito (FISAC – CGIL) rappresentata da Maria Rosaria Sarpedone;
- La UIL Credito, Esattorie e Assicurazioni (UIL.C.A.) rappresentata da Giovanni Gianninoto;
- La Federazione del Credito ed Enti assimilati UGL (UGL Credito) rappresentata da Vittorio Carioli.

(di seguito anche le "OO.SS.")

(congiuntamente anche le "Parti")

• • •

Premesso che:

- L'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 vieta l'uso di impianti per finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa;
- la Banca intende dotarsi di impianti audiovisivi esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale;
- la Banca, nello svolgimento delle proprie attività di intermediazione in strumenti finanziari, riceve disposizioni e/o revoche di investimento impartiti telefonicamente dalla clientela. Le vigenti disposizioni in materia prevedono l'obbligo, per gli intermediari autorizzati, di procedere alla registrazione degli ordini impartiti telefonicamente dalla clientela e di tenere registrazioni adeguate e ordinate delle attività svolte;
- la Banca necessita di metodologie cautelative e prudenziali a tutela dei lavoratori interessati e del patrimonio aziendale, adottando un sistema di registrazione/archiviazione delle telefonate;
- nel confermare e ribadire l'esclusione della finalità del controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, le Parti intendono regolamentare di seguito l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e di registrazione degli ordini telefonici nel rispetto di quanto sancito dall'art. 4 legge 300/70 e dei seguenti principi condivisi:

  - fatti salvi i casi in cui dalla visualizzazione delle immagini e dall'ascolto delle registrazioni emergano profili di rilevanza penale, nel qual caso dovranno essere rispettate le procedure e i requisiti di legge, le rilevazioni ottenute, in applicazione del presente accordo, dalle quali possa derivare, anche accidentalmente, la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, non possono essere utilizzate ai fini disciplinari e per finalità diverse dalla sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale;
  - I dipendenti verranno tempo per tempo adeguatamente informati e formati sulla raccolta dei dati potenzialmente a loro ascrivibili nonché sui limiti di utilizzo degli strumenti e le sanzioni previste nel caso di violazione di tali limiti;
  - i controlli di sicurezza e statistici comunque effettuati, prevedono la raccolta di dati ed eventi in formato anonimo, riservando la possibilità della correlazione soggettiva solo e nel caso questa sia prevista espressamente da normativa di Legge, richiesta dalle autorità giudiziarie in forza di normativa di legge o finalità di sicurezza del lavoro non altrimenti esercitabili;
  - le forme di controllo adottate saranno strettamente proporzionate e non eccedenti gli scopi, limitando l'accesso alle rilevazioni ai soli soggetti incaricati,

avendo cura di tutelare la riservatezza di quanto raccolto e con il coinvolgimento delle RSA o degli RLS ove non vi fosse una RSA costituita;

- tutte le rilevazioni e i dati verranno conservati per il tempo strettamente necessario previsto dalla normativa di legge tempo per tempo vigente.

Considerato:

quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D. Lgs. n. 196/2003 come novellato dal D. Lgs. n.101/2018 (c.d. Codice Privacy).

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente Verbale di Accordo (di seguito anche l'"Accordo");

***

2. SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'ubicazione, l'installazione e l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, anche dotati di videoregistrazione nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti in materia, sono finalizzati alla tutela della sicurezza, del patrimonio aziendale e alla prevenzione dei reati, restando esclusa ogni altra finalità, diretta o indiretta, di controllo a distanza dei lavoratori.

Al fine di assicurare maggior grado di effettività alle tutele disposte per i lavoratori e del pubblico, il sistema di videosorveglianza dovrà essere a circuito chiuso interno, senza alcun collegamento in remoto, per evitare che le immagini possano essere diffuse all'esterno; è altresì vietata la registrazione audio. Saranno comunque al di fuori del campo di registrazione le postazioni di lavoro. Le telecamere saranno posizionate utilizzando un angolo di visuale necessario allo scopo prefissato in modo tale da salvaguardare, sia all'interno che all'esterno, il rispetto dalle prescrizioni dettate dalle normative vigenti.

Le telecamere hanno le caratteristiche tecniche indicate nell'Allegato 1.

L'impianto di videosorveglianza si compone delle telecamere graficamente rappresentate nelle piante allegate (Allegato 2). L'allegato verrà integrato con gli impianti delle sedi territoriali per le quali è in corso il processo di revisione e armonizzazione con l'impianto di riferimento al termine del quale verrà data comunicazione alle RSA.

Ulteriori telecamere potranno essere installate, ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle previsioni di legge e del presente Accordo, previa sottoscrizione di specifici accordi con le RSA territorialmente competenti, che costituiranno Allegati all'Accordo medesimo.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.ii.mm. ("Codice Privacy") e dal Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR"), l'azienda provvederà:

(i) ad informare tutto il personale anche mediante affissione di appositi cartelli informativi relativi alle aree ed ai locali aziendali soggetti a videosorveglianza;
(ii) a rendere disponibile copia del presente accordo, integrata con l'indicazione dei soggetti abilitati a utilizzare l'impianto e le relative modalità;
(iii) alle prescritte informative nei confronti degli appaltatori e del personale di questi ultimi che abitualmente svolgono la propria attività lavorativa presso le sedi delle Società.

Ai soli fini della tutela delle persone e del patrimonio aziendale, le immagini sono registrate su supporto magnetico/elettronico, conservato dalla Banca in forma criptata, e sono mantenute per un periodo di tempo massimo di 7 giorni nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento europeo per la protezione dei dati personali, dopodiché verranno cancellate automaticamente.

Solamente nel caso in cui si renda necessario a dare seguito ad una specifica richiesta dell'autorità giudiziarie e/o di polizia in relazione esclusivamente alle attività investigative, le immagini registrate potranno essere conservate per un periodo più lungo.

Ai fini di tutela dei dipendenti, le RSA costituite avranno facoltà di verificare il corretto utilizzo dell'impianto di videosorveglianza. Il datore deve nominare per iscritto - pubblicando i nominativi - i responsabili e gli incaricati del trattamento delle immagini, che devono essere appositamente formati sulle modalità di trattamento dei dati.

La visualizzazione delle immagini, in caso di necessità di tutela delle persone e del patrimonio aziendale, potrà essere effettuata esclusivamente da personale appositamente identificato ed autorizzato, individuato nel Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Gestione Risorse Umane, congiuntamente con l'incaricato alle attività di verifica ed in presenza delle RSA ovvero di un RSA delegato ovvero, in caso di non costituita RSA, del RLS.

Le immagini registrate potranno essere esaminate in caso di necessità e/o esportate su supporto fisso (in questa fattispecie solo in situazione di eventi criminosi) esclusivamente in presenza delle RSA ovvero di un RSA delegato ovvero, in caso di non costituita RSA, del RLS.

L'accesso al sistema è consentito al Responsabile dell'Ufficio Tecnico- Logistica e, ove necessario, ad eventuali suoi collaboratori tempo per tempo specificamente incaricati, solo per attività di "*application management*" (configurazione, parametrizzazione, verifica e test del sistema); sono previsti diversi livelli di accesso al sistema che contemplano anche l'accesso per interventi di manutenzione, gestione e verifiche sulla funzionalità.

In ogni caso, i dati raccolti devono essere protetti con misure di sicurezza tecniche (ad esempio credenziali di autenticazione idonee), organizzative e preventive che abbattano i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato dei dati.

In presenza di modifiche/integrazioni all'impianto di videosorveglianza, effettuate sempre nel rispetto delle finalità descritte, l'azienda fornirà idonea informativa alle R.S.A. firmatarie del presente accordo.

Nel caso dalla visualizzazione delle immagini emergano profili di rilevanza penale relativamente al comportamento di un dipendente, la struttura aziendale che ne viene a conoscenza informa con immediatezza l'Ufficio Gestione e Amministrazione Risorse Umane per le opportune valutazioni e, se dai medesimi comportamenti aventi rilevanza penale emergesse anche una rilevanza ai fini disciplinari, il dipendente interessato potrà visionarne la registrazione avvalendosi anche dell'assistenza di un rappresentante della Organizzazione Sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato. L'Azienda provvederà ad inserire la videosorveglianza nel registro dei trattamenti, avendo cura di indicare, tra gli elementi richiesti dall'art. 30 del GDPR, le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate.

Ai sensi dell'art. 35 del GDPR in materia di valutazione di impatto sulla protezione (cd. DPIA), l'Azienda provvederà a predisporre il documento di valutazione preventiva dei rischi derivanti dal trattamento dei dati che si intende effettuare. Qualora il trattamento venga eseguito in toto o in parte da un responsabile del trattamento dei dati, quest'ultimo deve assistere il titolare del trattamento nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.

Rilevati eventuali rischi per gli utenti, il titolare del trattamento deve individuare concrete misure tecnico-organizzative atte a ridurli.

3. SISTEMI DI REGISTRAZIONE DEGLI ORDINI TELEFONICI

Il sistema di registrazione installato è utilizzato esclusivamente dai dipendenti in organico alla Direzione Finanza e al Servizio Retail della Sede della Banca, nel rispetto dei principi innanzi indicati e nel rispetto all'art. 4 Legge n. 300/1970 ed esso non dovrà, in ogni caso, essere utilizzato per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Le modalità di funzionamento e di utilizzo del sistema sono elencate nell'estratto del manuale operativo allegato al presente accordo di cui è parte integrante.
Al fine di assicurare maggior grado di effettività alle tutele disposte per i lavoratori e del pubblico, il sistema di registrazione dovrà essere a circuito chiuso interno, senza alcun collegamento in remoto, per evitare che le registrazioni possano essere diffuse all'esterno.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 ss.ii.mm. ("Codice Privacy") e dal Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR"), l'azienda provvederà ad informare tutto il personale relativo alle linee soggette a registrazione.

Le registrazioni saranno conservate dalla Banca in forma criptata, e saranno mantenute per un periodo di tempo massimo di 10 anni nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento europeo per la protezione dei dati personali, dopodiché verranno cancellate automaticamente.

Solamente nel caso in cui si renda necessario dare seguito ad una specifica richiesta dell'autorità giudiziarie e/o di polizia in relazione esclusivamente alle attività investigative, le telefonate registrate potranno essere conservate per un periodo più lungo.

Ai fini di tutela dei dipendenti, le RSA costituite avranno facoltà di verificare il corretto utilizzo dell'impianto di registrazione. La Banca deve nominare per iscritto - pubblicando i nominativi - i responsabili e gli incaricati del trattamento dei dati, che devono essere appositamente formati sulle modalità di trattamento dei dati.

L'utilizzo delle registrazioni avverrà esclusivamente per i fini indicati dal regolamento CONSOB e il relativo tracciato potrà essere consegnato ai clienti interessati che ne facciano richiesta o ascoltato esclusivamente dal personale appositamente identificato ed autorizzato, individuato nel Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Gestione Risorse Umane, congiuntamente con l'incaricato alle attività di verifica ed in presenza delle RSA ovvero di un RSA delegato ovvero, in caso di non costituita RSA, del RLS.

La procedura di ascolto della conversazione potrà essere attivata anche su richiesta del singolo operatore qualora lo ritenga necessario e ne avanzi richiesta scritta, fermo il diritto

del lavoratore interessato di farsi assistere nel riascolto da una RSA ovvero da un RSA delegato ovvero, in caso di non costituita RSA, dal RLS.

Verrà tenuto a cura della Banca un registro (e/o log relativo agli accessi eseguiti) ove verranno annotati gli interventi di riascolto effettuati, consultabile, a richiesta, dalle RSA.

L'accesso al sistema è consentito al Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Logistica, ove necessario, e ad eventuali suoi collaboratori tempo per tempo specificamente incaricati, solo per attività di "*application management*" (configurazione, parametrizzazione, verifica e test del sistema); sono previsti diversi livelli di accesso al sistema che contemplano anche l'accesso per interventi di manutenzione, gestione e verifiche sulla funzionalità.

In ogni caso, i dati raccolti devono essere protetti con misure di sicurezza tecniche (ad esempio credenziali di autenticazione idonee), organizzative e preventive che abbattano i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato dei dati.

In presenza di modifiche/integrazioni all'impianto di registrazione, effettuate sempre nel rispetto delle finalità descritte, l'azienda fornirà idonea informativa alle R.S.A. firmatarie del presente accordo.

Nel caso all'ascolto delle registrazioni emergano profili di rilevanza penale relativamente al comportamento di un dipendente, la struttura aziendale che ne viene a conoscenza informa con immediatezza l'Ufficio Gestione e Amministrazione Risorse Umane per le opportune valutazioni e, se dai medesimi comportamenti aventi rilevanza penale emergesse anche una rilevanza ai fini disciplinari, il dipendente interessato potrà ascoltare la registrazione avvalendosi anche dell'assistenza di un rappresentante della Organizzazione Sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato. L'Azienda provvederà ad inserire la registrazione in commento nel registro dei trattamenti, avendo cura di indicare, tra gli elementi richiesti dall'art. 30 del GDPR, le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adottate.

È vietato l'uso di qualsiasi altra informazione acquisita durante l'ascolto delle registrazioni non connesse alla specifica indagine. Inoltre, la Banca non promuoverà verso i dipendenti (comprendendo anche i colleghi di altre strutture del Gruppo eventualmente coinvolti) azioni disciplinari, di rivalsa o di risarcimento nel caso in cui dall'ascolto delle telefonate anche in forma accidentale, venisse a conoscenza di eventuali errori dei dipendenti nell'esecuzione della attività lavorativa.

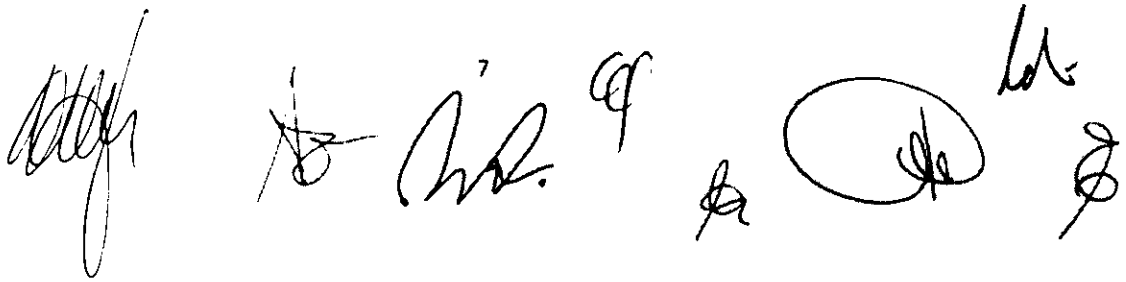

Ai sensi dell'art. 35 del GDPR in materia di valutazione di impatto sulla protezione (cd. DPIA), l'azienda provvederà a predisporre il documento di valutazione preventiva dei rischi derivanti dal trattamento dei dati che si intende effettuare. Qualora il trattamento venga eseguito in toto o in parte da un responsabile del trattamento dei dati, quest'ultimo deve assistere il titolare del trattamento nell'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e fornire tutte le informazioni necessarie.

Rilevati eventuali rischi per gli utenti, il titolare del trattamento deve individuare concrete misure tecnico-organizzative atte a ridurli.

4. Le caratteristiche tecniche degli impianti di videoregistrazione e registrazione telefonica e la conservazione dei files video e audio, nonché le procedure tecniche seguite nelle fasi di videoregistrazione e estrazione/duplicazione e riascolto video o telefonico, sono dettagliate nella normativa aziendale tecnica e procedurale di riferimento, ispirata alle linee guida del presente Accordo e ad esso conformi.

5. Le OO.SS. monitoreranno che il ricorso ai sistemi di Intelligenza Artificiale tecnici e informatici oggetto del presente accordo, si sviluppi in equilibrio con la valorizzazione delle persone e delle professionalità, nonché con la tenuta dei livelli occupazionali. In nessun caso potranno essere visualizzati i tempi di permanenza nelle varie attività cui il dipendente è adibito durante il proprio orario di lavoro, nonché, altre forme di visualizzazione indebita dei predetti tempi, compreso l'utilizzo ai fini della valutazione della prestazione professionale.

6. Il presente Accordo ha efficacia dalla data di sottoscrizione e sostituisce ogni precedente intesa relativa alle materie in esso trattate. Le Parti firmatarie si danno reciprocamente atto che qualora dovessero intervenire significative modifiche all'impianto normativo, legale e/o di settore riguardante la materia disciplinata dal presente accordo, esse si incontreranno per concordare gli adattamenti e gli interventi che si dovessero rendere necessari, nonché, in qualsiasi momento, a richiesta di una delle Parti, per la valutazione congiunta circa lo stato di applicazione di quanto previsto e fin qui concordato.

***

Si allegano:

1) Caratteristiche tecniche telecamere;
2) Ubicazione telecamere;

3) Estratto manuale operativo del sistema di registrazione degli ordini telefonici;

4) Documenti di valutazione d'impatto

Letto, accettato e sottoscritto.

Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano SpA
L'Amministratore Delegato
Mario Sartori

Rappresentanze Sindacali Aziendali:

F.A.B.I. _____

F.I.S.A.C./CGIL _____

La Delegazione sindacale di Gruppo:

F.A.B.I. _____

F.I.R.S.T. CISL _____

F.I.S.A.C./CGIL _____

UGL CREDITO _____

UILCA _____